

Gazzetta ufficiale

L 139

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

61° anno
5 giugno 2018

Sommario

I *Atti legislativi*

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica** 1

II *Atti non legislativi*

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/823 della Commissione, del 4 giugno 2018, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia** 14

DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2018/824 della Commissione, del 4 giugno 2018, che chiude il procedimento antidumping riguardante le importazioni di ferrosilicio originario dell'Egitto e dell'Ucraina** 25

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti legislativi)

DIRETTIVE

DIRETTIVA (UE) 2018/822 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2018

recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di consentire nuove iniziative nel settore della trasparenza fiscale a livello dell'Unione, la direttiva 2011/16/UE del Consiglio ⁽³⁾ è stata più volte modificata negli ultimi anni. In questo contesto, la direttiva 2014/107/UE del Consiglio ⁽⁴⁾ ha introdotto lo standard comune di comunicazione di informazioni (*Common Reporting Standard* - «CRS») elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per informazioni sui conti finanziari all'interno dell'Unione. Il CRS prevede lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari di cui sono titolari persone fiscalmente non residenti e stabilisce un quadro per tale scambio a livello mondiale. La direttiva 2011/16/UE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio ⁽⁵⁾, che dispone lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri, e dalla direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio ⁽⁶⁾, che stabilisce lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione paese per paese delle imprese multinazionali tra le autorità fiscali. Alla luce dell'utilità che le informazioni in materia di antiriciclaggio possono avere per le autorità fiscali, la direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio ⁽⁷⁾ ha disposto l'obbligo per gli Stati membri di fornire alle autorità fiscali l'accesso alle procedure di

⁽¹⁾ Parere del 1° marzo 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del 18 gennaio 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 1).

⁽⁶⁾ Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 8).

⁽⁷⁾ Direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 1).

adeguata verifica della clientela applicate dalle istituzioni finanziarie ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Nonostante la direttiva 2011/16/UE sia stata modificata più volte al fine di rafforzare i mezzi a disposizione delle autorità fiscali per reagire alla pianificazione fiscale aggressiva, risulta ancora necessario rafforzare alcuni aspetti specifici del quadro fiscale esistente inerenti alla trasparenza.

- (2) Per gli Stati membri risulta sempre più difficile proteggere le basi imponibili nazionali dall'erosione poiché le strutture di pianificazione fiscale hanno subito un'evoluzione diventando particolarmente sofisticate e spesso traggono vantaggio dall'accresciuta mobilità di capitali e di persone nel mercato interno. Tali strutture consistono generalmente in meccanismi che si sviluppano tra varie giurisdizioni e trasferiscono gli utili imponibili verso regimi tributari favorevoli o hanno come effetto quello di ridurre le imposte esigibili nei confronti dei contribuenti. Questo determina spesso riduzioni considerevoli del gettito fiscale degli Stati membri e impedisce loro di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita. È pertanto fondamentale che le autorità fiscali degli Stati membri ottengano informazioni complete e pertinenti riguardo a meccanismi fiscali potenzialmente aggressivi. Tali informazioni permetterebbero a dette autorità di reagire prontamente alle pratiche fiscali dannose e di colmare le lacune mediante disposizioni legislative o lo svolgimento di adeguate valutazioni di rischio e audit fiscali. Tuttavia, il fatto che le autorità fiscali non reagiscano a un meccanismo soggetto a notifica non dovrebbe implicare l'accettazione della validità o il trattamento fiscale di tale meccanismo.
- (3) Considerando che la maggior parte dei meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva interessano più giurisdizioni, la comunicazione di informazioni riguardo a tali meccanismi apporterebbe ulteriori risultati positivi laddove tali informazioni siano anche scambiate tra gli Stati membri. In particolare, lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali è fondamentale per fornire a tali autorità le informazioni di cui hanno bisogno per agire dove rilevano pratiche fiscali aggressive.
- (4) Poiché è stato riconosciuto che un quadro trasparente per lo sviluppo delle attività economiche può contribuire a contrastare l'elusione e l'evasione fiscali nel mercato interno, la Commissione è stata chiamata a intraprendere nuove iniziative sulla comunicazione obbligatoria di informazioni sui meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva in linea con l'azione 12 del piano d'azione dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS). In questo contesto, il Parlamento europeo ha sollecitato misure più rigide contro gli intermediari che offrono assistenza in meccanismi che possono portare all'elusione e all'evasione fiscali. È inoltre importante osservare che, nella «Dichiarazione del G7 di Bari del 13 maggio 2017, sulla lotta ai reati fiscali e altri flussi finanziari illeciti» è stato chiesto all'OCSE di iniziare a discutere dei possibili modi per far fronte ai meccanismi elaborati per eludere l'obbligo di notifica nell'ambito del CRS o volti a fornire ai titolari effettivi la protezione di strutture non trasparenti, tenendo anche conto dei modelli di norme sulla comunicazione obbligatoria di informazioni ispirati all'approccio adottato per i meccanismi di elusione delineato nell'ambito della relazione sull'azione 12 del BEPS.
- (5) È necessario ricordare come taluni intermediari finanziari e altri fornitori di consulenza finanziaria sembrano aver aiutato attivamente i loro clienti a nascondere denaro offshore. Inoltre, nonostante il CRS introdotto dalla direttiva 2014/107/UE rappresenti un significativo passo avanti nell'istituzione di un quadro finanziario trasparente all'interno dell'Unione, quantomeno in termini di informazioni sui conti finanziari, esso può essere ancora migliorato.
- (6) La comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva può contribuire in modo efficace agli sforzi per la creazione di un ambiente di tassazione equa nel mercato interno. In tale prospettiva, l'istituzione dell'obbligo per gli intermediari di informare le autorità fiscali in merito ad alcuni meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili a fini di pianificazione fiscale aggressiva costituirebbe un passo nella giusta direzione. Al fine di sviluppare una strategia più completa sarebbe necessario che, come secondo passo dopo la comunicazione di informazioni, le autorità fiscali condividano tali informazioni con le loro omologhe in altri Stati membri. Tali meccanismi dovrebbero anche rafforzare l'efficacia del CRS. Inoltre, sarebbe cruciale concedere alla Commissione l'accesso a una quantità sufficiente di informazioni così da poter monitorare l'adeguato funzionamento della presente direttiva. Tale accesso alle informazioni da parte della Commissione non esonera uno Stato membro dai propri obblighi di notifica di aiuti di Stato alla Commissione.
- (7) È riconosciuto che la comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva avrebbe una migliore possibilità di raggiungere l'effetto deterrente previsto se le informazioni pertinenti raggiungessero le autorità fiscali in una fase precoce, ossia prima che tali meccanismi siano effettivamente attuati. Per agevolare il lavoro delle amministrazioni degli Stati membri, il successivo scambio automatico di informazioni su tali meccanismi potrebbe avvenire ogni trimestre.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GUL 141 del 5.6.2015, pag. 73).

- (8) Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e per evitare lacune nel quadro normativo proposto, l'obbligo di comunicazione di informazioni dovrebbe essere imposto a tutti gli attori che sono di solito coinvolti nell'elaborazione, commercializzazione, organizzazione e gestione dell'attuazione di un'operazione transfrontaliera soggetta all'obbligo di notifica o di una serie di tali operazioni, nonché a coloro che forniscono assistenza o consulenza. Non si dovrebbe neanche ignorare che, in alcuni casi, l'obbligo di comunicazione di informazioni non sarebbe applicabile a un intermediario a causa del segreto professionale o laddove non esistano intermediari perché, ad esempio, il contribuente elabora e attua un sistema internamente. In tali circostanze, sarebbe dunque fondamentale che le autorità fiscali non perdano l'opportunità di ricevere informazioni relative a meccanismi di natura fiscale che sono potenzialmente legati a una pianificazione fiscale aggressiva. In tali casi sarebbe dunque necessario trasferire l'obbligo di comunicazione di informazioni al contribuente che trae beneficio dal meccanismo.
- (9) I meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva si sono evoluti negli anni diventando sempre più complessi e sono costantemente soggetti a modifiche e adattamenti per reagire alle contromisure difensive adottate dalle autorità fiscali. Tenendo conto di ciò, sarebbe più efficace cercare di individuare i meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva attraverso la compilazione di un elenco delle peculiarità e degli elementi delle operazioni che presentano una forte indicazione di elusione e abuso fiscale, piuttosto che definire il concetto di pianificazione fiscale aggressiva. Tali indicazioni sono definite «elementi distintivi».
- (10) Dato che la presente direttiva relativa alla comunicazione di meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva dovrebbe essere principalmente finalizzata a garantire il corretto funzionamento del mercato interno, è fondamentale non regolamentare a livello dell'Unione più di quanto sia necessario per conseguire gli obiettivi previsti. Per questo motivo sarebbe necessario limitare tutte le norme comuni sulla comunicazione di informazioni alle situazioni transfrontaliere, ossia alle situazioni che coinvolgono più Stati membri o uno Stato membro e un paese terzo. In tali circostanze, dato l'impatto potenziale sul funzionamento del mercato interno, è possibile giustificare la necessità di applicare una serie di norme comuni, piuttosto che lasciare che la questione sia disciplinata a livello nazionale. Uno Stato membro potrebbe adottare ulteriori misure nazionali di natura analoga in materia di notifica, ma ogni informazione raccolta oltre a quelle che sono soggette all'obbligo di notifica ai sensi della presente direttiva non dovrebbe essere comunicata automaticamente alle autorità competenti degli altri Stati membri. Tali informazioni potrebbero essere scambiate su richiesta o spontaneamente secondo le norme applicabili.
- (11) Considerando che i meccanismi oggetto della comunicazione di informazioni dovrebbero avere una dimensione transfrontaliera, sarebbe importante condividere le informazioni pertinenti con le autorità fiscali di altri Stati membri al fine di garantire la massima efficacia della presente direttiva nello scoraggiare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva. Il dispositivo per lo scambio di informazioni nel contesto dei ruling preventivi transfrontalieri e degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento dovrebbe essere utilizzato anche per consentire lo scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate in merito ai meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva tra le autorità fiscali dell'Unione.
- (12) Per agevolare lo scambio automatico di informazioni e migliorare l'uso efficiente delle risorse, gli scambi dovrebbero essere effettuati attraverso la rete comune di comunicazione («CCN») messa a punto dall'Unione. In tale contesto, le informazioni sarebbero registrate in un registro centrale sicuro sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Gli Stati membri dovrebbero porre in essere una serie di modalità pratiche, tra cui misure per standardizzare la comunicazione di tutte le informazioni richieste attraverso la creazione di un formulario tipo. Si dovrebbe anche specificare il regime linguistico per il previsto scambio di informazioni e aggiornare di conseguenza la CCN.
- (13) Al fine di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi sia per le amministrazioni fiscali sia per gli intermediari e di garantire l'efficacia della presente direttiva nello scoraggiare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva, l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni in relazione ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica all'interno dell'Unione dovrebbe essere coerente con gli sviluppi internazionali. Dovrebbe essere introdotto un elemento distintivo specifico per far fronte ai meccanismi elaborati per eludere gli obblighi in materia di notifica che comporti scambi automatici di informazioni. Ai fini di tale elemento distintivo, gli accordi sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari nell'ambito del CRS dovrebbero essere equiparati agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3 *bis*, della direttiva 2014/107/UE e all'allegato I della medesima. Nel dare attuazione alle parti della presente direttiva che disciplinano i meccanismi di elusione del CRS e i meccanismi che coinvolgono persone giuridiche o istituti giuridici o ogni altra struttura analoga, gli Stati membri potrebbero avvalersi dei lavori dell'OCSE e, più specificamente, dei suoi modelli di norme sulla comunicazione obbligatoria di informazioni per far fronte ai meccanismi di elusione del CRS e alle strutture offshore opache, e dei relativi commenti, quale fonte illustrativa o interpretativa, al fine di assicurare un'applicazione coerente in tutti gli Stati membri, nella misura in cui tali testi sono allineati alle disposizioni del diritto dell'Unione.

- (14) Se da un lato l'imposizione diretta resta di competenza degli Stati membri, dall'altro è opportuno fare riferimento a un'imposta sul reddito delle società il cui tasso è pari o prossimo a zero al solo scopo di definire chiaramente l'ambito di applicazione dell'elemento distintivo riguardante i meccanismi che implicano operazioni transfrontaliere, che dovrebbero essere soggetti all'obbligo di notifica ai sensi della direttiva 2011/16/UE da parte degli intermediari o, se del caso, dei contribuenti e in merito ai quali le autorità competenti dovrebbero scambiarsi automaticamente informazioni. Inoltre, è opportuno ricordare che i meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale aggressiva, il cui scopo principale o uno degli scopi principali è quello di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità del diritto fiscale applicabile, sono soggetti alla norma generale antiabuso prevista dall'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (15) Al fine di migliorare le prospettive di efficacia della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni contro la violazione delle norme nazionali che attuano la presente direttiva. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (16) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di un formulario tipo con un numero limitato di elementi, incluso il regime linguistico, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva e in particolare per lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali. Per lo stesso motivo, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione con riguardo all'adozione delle modalità pratiche necessarie per l'aggiornamento del registro centrale sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (17) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Qualunque trattamento di dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva deve essere conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e al regolamento (CE) n. 45/2001.
- (18) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (19) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, che è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno scoraggiando il ricorso a meccanismi transfrontalieri di pianificazione finanziaria aggressiva, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, in quanto si tratta di sistemi sviluppati per trarre potenzialmente vantaggio dalle inefficienze del mercato derivanti dall'interazione di norme fiscali nazionali diverse, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, soprattutto considerando che è circoscritta ai meccanismi transfrontalieri che interessano più Stati membri o uno Stato membro e un paese terzo.
- (20) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/16/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2011/16/UE è così modificata:

1) l'articolo 3 è così modificato:

a) il punto 9 è così modificato:

i) al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli 8 bis, 8 bis bis e 8 bis ter, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti; ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;»;

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

ii) al primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) ai fini di tutte le disposizioni della presente direttiva diverse dall'articolo 8, paragrafi 1 e 3 *bis*, e dagli articoli 8 *bis*, 8 *bis bis* e 8 *bis ter*, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate fornite conformemente alle lettere a) e b) del presente punto.»;

iii) al secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Nel contesto dell'articolo 8, paragrafi 3 *bis* e 7 *bis*, dell'articolo 21, paragrafo 2, dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, e dell'allegato IV, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato I.»;

b) sono aggiunti i punti seguenti:

«18. "meccanismo transfrontaliero": un meccanismo che interessa più Stati membri o uno Stato membro e un paese terzo, laddove almeno una delle condizioni seguenti sia soddisfatta:

- a) non tutti i partecipanti al meccanismo sono residenti a fini fiscali nella stessa giurisdizione;
- b) uno o più dei partecipanti al meccanismo sono simultaneamente residenti a fini fiscali in più di una giurisdizione;
- c) uno o più dei partecipanti al meccanismo svolgono un'attività d'impresa in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione situata in tale giurisdizione e il meccanismo fa parte dell'attività d'impresa o costituisce l'intera attività d'impresa della suddetta stabile organizzazione;
- d) uno o più dei partecipanti al meccanismo svolge un'attività in un'altra giurisdizione senza essere residente a fini fiscali né costituire una stabile organizzazione situata in tale giurisdizione;
- e) tale meccanismo ha un possibile impatto sullo scambio automatico di informazioni o sull'identificazione del titolare effettivo.

Ai fini del presente articolo, punti da 18 a 25, dell'articolo 8 *bis ter* e dell'allegato IV, un meccanismo include anche una serie di meccanismi. Un meccanismo può comprendere più di una fase o parte;

19. "meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica": qualunque meccanismo transfrontaliero che contenga almeno uno degli elementi distintivi di cui all'allegato IV;

20. "elemento distintivo": una caratteristica o peculiarità di un meccanismo transfrontaliero che presenti un'indicazione di potenziale rischio di elusione fiscale, come elencato nell'allegato IV;

21. "intermediario": qualunque persona che elabori, commercializzi, organizzi o metta a disposizione a fini di attuazione o gestisca l'attuazione di un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica.

Indica altresì qualunque persona che, in considerazione dei fatti e delle circostanze pertinenti e sulla base delle informazioni disponibili e delle pertinenti competenze e comprensione necessarie per fornire tali servizi, sia a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, del fatto che si è impegnata a fornire, direttamente o attraverso altre persone, aiuto, assistenza o consulenza riguardo all'elaborazione, commercializzazione, organizzazione, messa a disposizione a fini di attuazione o gestione dell'attuazione di un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica. Qualunque persona ha il diritto di fornire elementi a prova del fatto che non fosse a conoscenza, e non si potesse ragionevolmente presumere che fosse a conoscenza, del proprio coinvolgimento in un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica. A tal fine, tale persona può fare riferimento a tutti i fatti e a tutte le circostanze pertinenti, come pure alle informazioni disponibili e alle sue pertinenti competenze e comprensione.

Per potersi qualificare come intermediario, è necessario che la persona soddisfi almeno una delle condizioni seguenti:

- a) essere residente a fini fiscali in uno Stato membro;
- b) disporre di una stabile organizzazione in uno Stato membro attraverso la quale sono forniti i servizi con riguardo al meccanismo;
- c) essere costituita in uno Stato membro o essere disciplinata dal diritto di uno Stato membro;
- d) essere registrata presso un'associazione professionale di servizi in ambito legale, fiscale o di consulenza in uno Stato membro;

22. "contribuente pertinente": qualunque persona a disposizione della quale è messo, a fini di attuazione, un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o che è pronta ad attuare un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o che ha attuato la prima fase di un tale meccanismo;

23. ai fini dell'articolo 8 *bis ter*, per "impresa associata" si intende una persona che è legata a un'altra persona in almeno uno dei modi seguenti:
- una persona partecipa alla gestione di un'altra persona essendo nella posizione di esercitare un'influenza significativa sull'altra persona;
 - una persona partecipa al controllo di un'altra persona attraverso una partecipazione che supera il 25 % dei diritti di voto;
 - una persona partecipa al capitale di un'altra persona mediante un diritto di proprietà che, direttamente o indirettamente, supera il 25 % del capitale;
 - una persona ha diritto al 25 % o più degli utili di un'altra persona.

Nel caso in cui più di una persona partecipi, come indicato alle lettere da a) a d), alla gestione, al controllo, al capitale o agli utili della stessa persona, tutte le persone coinvolte sono considerate imprese associate.

Nel caso in cui le stesse persone partecipino, come indicato alle lettere da a) a d), alla gestione, al controllo, al capitale o agli utili di più di una persona, tutte le persone coinvolte sono considerate imprese associate.

Ai fini del presente punto, una persona che agisce congiuntamente con un'altra persona in relazione ai diritti di voto o alla proprietà del capitale di un'entità è considerata detentrica di una partecipazione in tutti i diritti di voto o nell'intera proprietà del capitale dell'entità detenuti dall'altra persona.

Nelle partecipazioni indirette, il rispetto dei requisiti di cui alla lettera c) è determinato moltiplicando le percentuali delle partecipazioni attraverso i livelli successivi. Una persona che detiene più del 50 % dei diritti di voto è considerata detentrica del 100 %.

Una persona fisica, il coniuge e gli ascendenti o discendenti sono considerati un'unica persona;

24. "meccanismo commerciabile": un meccanismo transfrontaliero che è elaborato, commercializzato, approntato per l'attuazione o messo a disposizione a fini di attuazione e che non necessita di personalizzazioni sostanziali;
25. "meccanismo su misura": un meccanismo transfrontaliero diverso da un meccanismo commerciabile.»,

2) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 8 *bis ter*

Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari la comunicazione alle autorità competenti di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica di cui sono a conoscenza, che sono in loro possesso o di cui hanno controllo entro 30 giorni a decorrere da:

- il giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica è messo a disposizione a fini di attuazione; o
- il giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica è pronto per l'attuazione; o
- il giorno in cui è stata compiuta la prima fase nell'attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica,

a seconda della situazione che si verifica per prima.

Fatto salvo il primo comma, gli intermediari di cui all'articolo 3, punto 21, secondo comma, sono inoltre tenuti a comunicare informazioni entro 30 giorni a decorrere dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, aiuto, assistenza o consulenza.

2. In caso di meccanismi commerciabili, gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre agli intermediari la presentazione, ogni tre mesi, di una relazione periodica che fornisca un aggiornamento contenente nuove informazioni soggette all'obbligo di notifica ai sensi del paragrafo 14, lettere a), d), g) e h), che sono diventate disponibili dalla presentazione dell'ultima relazione.

3. Quando l'intermediario è tenuto a comunicare informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica alle autorità competenti di più di uno Stato membro, tali informazioni sono comunicate soltanto nello Stato membro che appare per primo nell'elenco seguente:

- lo Stato membro in cui l'intermediario è residente a fini fiscali;

- b) lo Stato membro in cui l'intermediario dispone di una stabile organizzazione, tramite la quale sono forniti i servizi con riguardo al meccanismo;
- c) lo Stato membro in cui l'intermediario è costituito o dal cui diritto è disciplinato;
- d) lo Stato membro in cui l'intermediario è registrato presso un'associazione professionale di servizi in ambito legale, fiscale o di consulenza.

4. Quando vi è un obbligo di comunicazione multipla ai sensi del paragrafo 3, l'intermediario è esonerato dalla comunicazione di informazioni se può provare, conformemente al diritto nazionale, che le stesse informazioni sono state comunicate in un altro Stato membro.

5. Ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie per concedere agli intermediari il diritto all'esenzione dalla comunicazione di informazioni su un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica quando l'obbligo di comunicazione violerebbe il segreto professionale sulla base del diritto nazionale dello Stato membro. In tali circostanze, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari la notifica, senza indugio, dei rispettivi obblighi di comunicazione ai sensi del paragrafo 6 a un eventuale altro intermediario o, in sua assenza, al contribuente pertinente.

Gli intermediari possono avere diritto all'esenzione, ai sensi del primo comma, soltanto nella misura in cui operano nei limiti delle pertinenti norme nazionali che definiscono le loro professioni.

6. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre che, laddove non vi sia un intermediario o l'intermediario notifici al contribuente pertinente o a un altro intermediario l'applicazione di un'esenzione ai sensi del paragrafo 5, l'obbligo di comunicare informazioni su un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica spetti all'altro intermediario notificato o, in sua assenza, al contribuente pertinente.

7. Il contribuente pertinente a cui spetta l'obbligo di notifica comunica informazioni entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica è messo a disposizione di tale contribuente pertinente a fini di attuazione, è pronto per l'attuazione da parte del contribuente pertinente, o è stata compiuta la prima fase nella sua attuazione in relazione al contribuente pertinente, a seconda della situazione che si verifica per prima.

Quando il contribuente pertinente ha l'obbligo di comunicare informazioni sul meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica alle autorità competenti di più di uno Stato membro, tali informazioni sono comunicate soltanto alle autorità competenti dello Stato membro che appare per primo nell'elenco seguente:

- a) lo Stato membro in cui il contribuente pertinente è residente a fini fiscali;
- b) lo Stato membro in cui il contribuente pertinente dispone di una stabile organizzazione che beneficia del meccanismo;
- c) lo Stato membro in cui il contribuente pertinente percepisce un reddito o genera utili, pur non essendo residente a fini fiscali e non disponendo di una stabile organizzazione in alcun Stato membro;
- d) lo Stato membro in cui il contribuente pertinente svolge un'attività, pur non essendo residente a fini fiscali e non disponendo di una stabile organizzazione in alcun Stato membro.

8. Quando vi è un obbligo di comunicazione multipla ai sensi del paragrafo 7, il contribuente pertinente è esonerato dalla comunicazione di informazioni se può provare, conformemente al diritto nazionale, che le stesse informazioni sono state comunicate in un altro Stato membro.

9. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre che, laddove vi sia più di un intermediario, l'obbligo di comunicare informazioni sul meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica spetti a tutti gli intermediari coinvolti nello stesso meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica.

Un intermediario è esonerato dalla comunicazione di informazioni solo nella misura in cui può provare, conformemente al diritto nazionale, che le stesse informazioni di cui al paragrafo 14 sono già state comunicate da un altro intermediario.

10. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre che, laddove l'obbligo di comunicazione spetti al contribuente pertinente e laddove vi sia più di un contribuente pertinente, il contribuente pertinente che comunica le informazioni ai sensi del paragrafo 6 debba essere quello che appare per primo nell'elenco seguente:

- a) il contribuente pertinente che ha convenuto il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica con l'intermediario;
- b) il contribuente pertinente che gestisce l'attuazione del meccanismo.

Un contribuente pertinente è esonerato dalla comunicazione di informazioni solo nella misura in cui può provare, conformemente al diritto nazionale, che le stesse informazioni di cui al paragrafo 14 sono già state comunicate da un altro contribuente pertinente.

11. Ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie per imporre che ciascun contribuente pertinente comunichi all'amministrazione fiscale informazioni sul suo uso del meccanismo in ciascuno degli anni in cui ne fa uso.
12. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari e ai contribuenti pertinenti la comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica la cui prima fase è stata attuata tra la data di entrata in vigore e la data di applicazione della presente direttiva. Gli intermediari e i contribuenti pertinenti, ove opportuno, comunicano informazioni su tali meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica entro il 31 agosto 2020.
13. L'autorità competente di uno Stato membro cui l'informazione è stata comunicata a norma dei paragrafi da 1 a 12 del presente articolo è tenuta a trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 14 del presente articolo, attraverso lo scambio automatico, alle autorità competenti di tutti gli Stati membri, conformemente alle modalità pratiche adottate a norma dell'articolo 21.
14. Le informazioni che devono essere comunicate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma del paragrafo 5 includono gli elementi seguenti, se del caso:
- l'identificazione degli intermediari e dei contribuenti pertinenti, compresi il nome, la data e il luogo di nascita (in caso di persona fisica), la residenza a fini fiscali, il cif e, ove opportuno, le persone che costituiscono imprese associate del contribuente pertinente;
 - i dettagli di tutti gli elementi distintivi di cui all'allegato IV che rendono necessario notificare il meccanismo transfrontaliero;
 - un riassunto del contenuto del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica, incluso il riferimento al nome con il quale è comunemente noto e una descrizione in termini astratti delle pertinenti attività economiche o dei meccanismi, senza divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;
 - la data in cui è stata attuata o sarà attuata la prima fase dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica;
 - i dettagli delle disposizioni nazionali che costituiscono la base del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica;
 - il valore del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica;
 - l'identificazione dello Stato membro del contribuente pertinente o dei contribuenti pertinenti e degli eventuali altri Stati membri che sono suscettibili di essere interessati dal meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica;
 - l'identificazione di qualunque altra persona nello Stato membro che potrebbe essere interessata dal meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica, indicando a quali Stati membri è legata tale persona.
15. L'assenza di reazione di un'amministrazione fiscale a un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica non implica l'accettazione della validità o del trattamento fiscale di tale meccanismo.
16. Per facilitare lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 13 del presente articolo, la Commissione adotta le modalità pratiche necessarie per l'attuazione del presente articolo, comprese misure intese a standardizzare la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 14 del presente articolo nell'ambito della procedura di definizione del formulario tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 5.
17. La Commissione non ha accesso alle informazioni di cui al paragrafo 14, lettere a), c) e h).
18. Lo scambio automatico di informazioni ha luogo entro un mese a decorrere della fine del trimestre nel quale le informazioni sono state comunicate. Le prime informazioni sono comunicate entro il 31 ottobre 2020.;
- 3) all'articolo 20, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
- «5. La Commissione adotta formulari tipo, incluso il regime linguistico, in conformità della procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, nei casi seguenti:
- per lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento a norma dell'articolo 8 *bis* anteriormente al 1° gennaio 2017;
 - per lo scambio automatico di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica a norma dell'articolo 8 *bis ter* anteriormente al 30 giugno 2019.

Tali formulari tipo si limitano agli elementi per lo scambio di informazioni elencati all'articolo 8 *bis*, paragrafo 6, e all'articolo 8 *bis ter*, paragrafo 14, e agli altri campi correlati a tali elementi necessari per raggiungere gli obiettivi rispettivamente dell'articolo 8 *bis* e 8 *bis ter*.

Il regime linguistico di cui al primo comma non osta a che gli Stati membri comunichino le informazioni di cui agli articoli 8 *bis* e 8 *bis ter* in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione. Tale regime linguistico può tuttavia prevedere che gli elementi fondamentali di tali informazioni siano inviati anche in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.»;

4) all'articolo 21, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 *bis*, paragrafi 1 e 2, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a tali paragrafi.

Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 *bis ter*, paragrafi 13, 14 e 16, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a tali paragrafi.

Le autorità competenti di tutti gli Stati membri hanno accesso alle informazioni registrate nel detto registro. Anche la Commissione ha accesso alle informazioni registrate nel detto registro, fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 8 *bis*, paragrafo 8, e all'articolo 8 *bis ter*, paragrafo 17. Le necessarie modalità pratiche sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Fintantoché il registro centrale sicuro non sarà operativo, lo scambio automatico di cui all'articolo 8 *bis*, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 8 *bis ter*, paragrafi 13, 14 e 16, è effettuato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e alle modalità pratiche applicabili.»;

5) all'articolo 23, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8, 8 *bis*, 8 *bis bis* e 8 *bis bis ter* e i risultati pratici ottenuti. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.»;

6) l'articolo 25 *bis* è sostituito dal seguente:

«Articolo 25 *bis*

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e riguardanti gli articoli 8 *bis bis* e 8 *bis ter* e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.»;

7) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Relazioni

1. Ogni cinque anni successivamente al 1° gennaio 2013 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

2. Ogni due anni successivamente al 1° luglio 2020 gli Stati membri e la Commissione valutano la pertinenza dell'allegato IV e la Commissione presenta una relazione al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.»;

8) è aggiunto l'allegato IV, il cui testo figura nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

V. GORANOV

ALLEGATO

«ALLEGATO IV

ELEMENTI DISTINTIVI

Parte I. Criterio del vantaggio principale

Gli elementi distintivi generici della categoria A e quelli specifici della categoria B e della categoria C, paragrafo 1, lettera b), punto i), e lettere c) e d) possono essere presi in considerazione soltanto laddove soddisfino il “criterio del vantaggio principale”.

Tale criterio sarà soddisfatto se è possibile stabilire che il principale vantaggio o uno dei principali vantaggi che una persona, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, si può ragionevolmente attendere da un meccanismo è ottenere un vantaggio fiscale.

Nel contesto dell'elemento distintivo della categoria C, paragrafo 1, la presenza delle condizioni di cui alla categoria C, paragrafo 1, lettera b), punto i), e lettere c) o d) non può di per sé costituire un motivo per concludere che un meccanismo soddisfi il criterio del vantaggio principale.

Parte II. Categorie degli elementi distintivi

A. Elementi distintivi generici collegati al criterio del vantaggio principale

1. Un meccanismo in cui il contribuente pertinente o un partecipante al meccanismo si impegna a rispettare una condizione di riservatezza che può comportare la non comunicazione ad altri intermediari o alle autorità fiscali delle modalità con cui il meccanismo potrebbe garantire un vantaggio fiscale.
2. Un meccanismo in cui l'intermediario è autorizzato a ricevere una commissione (o un interesse e una remunerazione per i costi finanziari e altre spese) per il meccanismo e tale commissione è fissata in riferimento:
 - a) all'entità del vantaggio fiscale derivante dal meccanismo; oppure
 - b) al fatto che dal meccanismo sia effettivamente derivato un vantaggio fiscale. Ciò includerebbe l'obbligo per l'intermediario di rimborsare parzialmente o totalmente le commissioni se il vantaggio fiscale previsto derivante dal meccanismo non è stato in parte o del tutto conseguito.
3. Un meccanismo che ha una documentazione e/o una struttura sostanzialmente standardizzate ed è a disposizione di più contribuenti pertinenti senza bisogno di personalizzarne in modo sostanziale l'attuazione.

B. Elementi distintivi specifici collegati al criterio del vantaggio principale

1. Un meccanismo in cui un partecipante al meccanismo stesso adotta misure artificiose consistenti nell'acquistare una società in perdita, interromperne l'attività principale e utilizzarne le perdite per ridurre il suo debito d'imposta, anche mediante il trasferimento di tali perdite verso un'altra giurisdizione o l'accelerazione dell'uso di tali perdite.
2. Un meccanismo che ha come effetto la conversione del reddito in capitale, doni o altre categorie di reddito tassate a un livello inferiore o esenti da imposta.
3. Un meccanismo comprendente operazioni circolari che si traducono in un “carosello” di fondi (“round-tripping”), in particolare tramite il coinvolgimento di entità interposte che non svolgono nessun'altra funzione commerciale primaria o di operazioni che si compensano o si annullano reciprocamente o che presentano altre caratteristiche simili.

C. Elementi distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere

1. Un meccanismo che prevede pagamenti transfrontalieri deducibili effettuati tra due o più imprese associate, dove si verifica almeno una delle condizioni seguenti:
 - a) il destinatario non è residente a fini fiscali in alcuna giurisdizione fiscale;
 - b) nonostante il destinatario sia residente a fini fiscali in una giurisdizione, quest'ultima:
 - i) non impone alcuna imposta sul reddito delle società o impone un'imposta sul reddito delle società il cui tasso è pari o prossimo a zero; oppure
 - ii) è inserita in un elenco di giurisdizioni di paesi terzi che sono state valutate collettivamente dagli Stati membri o nel quadro dell'OCSE come non cooperative;

- c) il pagamento beneficia di un'esenzione totale dalle imposte nella giurisdizione in cui il destinatario è residente a fini fiscali;
 - d) il pagamento beneficia di un regime fiscale preferenziale nella giurisdizione in cui il destinatario è residente a fini fiscali.
2. Per lo stesso ammortamento sul patrimonio sono chieste detrazioni in più di una giurisdizione.
 3. È chiesto lo sgravio dalla doppia tassazione rispetto allo stesso elemento di reddito o capitale in più di una giurisdizione.
 4. Esiste un meccanismo che include trasferimenti di attivi e in cui vi è una differenza significativa nell'importo considerato dovuto come contropartita degli attivi nelle giurisdizioni interessate.

D. Elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di informazioni e la titolarità effettiva

1. Un meccanismo che può avere come effetto di compromettere l'obbligo di comunicazione imposto dalle leggi che attuano la normativa dell'Unione o eventuali accordi equivalenti sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, compresi accordi con i paesi terzi, o che trae vantaggio dall'assenza di tale normativa o tali accordi. Detti meccanismi includono come minimo gli elementi seguenti:
 - a) l'uso di un conto, prodotto o investimento che non è un conto finanziario, o non appare come tale, ma ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di un conto finanziario;
 - b) il trasferimento di conti o attività finanziari in giurisdizioni che non sono vincolate dallo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari con lo Stato di residenza del contribuente pertinente, o l'utilizzo di tali giurisdizioni;
 - c) la riclassificazione di redditi e capitali come prodotti o pagamenti che non sono soggetti allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
 - d) il trasferimento o la conversione di un'istituzione finanziaria, o di un conto finanziario o delle relative attività in un'istituzione finanziaria o in un conto o in attività finanziari non soggetti a comunicazione nell'ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
 - e) il ricorso a soggetti, meccanismi o strutture giuridici che eliminano o hanno lo scopo di eliminare la comunicazione di informazioni su uno o più titolari di conti o persone che esercitano il controllo sui conti nell'ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
 - f) meccanismi che compromettono le procedure di adeguata verifica utilizzate dalle istituzioni finanziarie per ottemperare agli obblighi di comunicazione di informazioni sui conti finanziari o ne sfruttano le debolezze, compreso l'uso di giurisdizioni con regimi inadeguati o deboli di attuazione della legislazione antiriciclaggio o con requisiti di trasparenza deboli per quanto riguarda le persone giuridiche o i dispositivi giuridici.
2. Un meccanismo che comporta una catena di titolarità legale o effettiva non trasparente, con l'utilizzo di persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche:
 - a) che non svolgono un'attività economica sostanziale supportata da personale, attrezzatura, attività e locali adeguati; e
 - b) che sono costituiti, gestiti, residenti, controllati o stabiliti in una giurisdizione diversa dalla giurisdizione di residenza di uno o più dei titolari effettivi delle attività detenute da tali persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche; e
 - c) in cui i titolari effettivi di tali persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche, quali definiti dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono resi non identificabili.

E. Elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento

1. Un meccanismo che comporta l'uso di norme "porto sicuro" (safe harbour) unilaterali.
2. Un meccanismo che comporta il trasferimento di beni immateriali di difficile valutazione. Si intende per "beni immateriali di difficile valutazione" (hard-to-value intangibles) quei beni immateriali o i diritti su beni immateriali, per i quali al momento del loro trasferimento tra imprese associate:
 - a) non esistono affidabili transazioni comparabili; e

-
- b) al momento della definizione dell'accordo, le proiezioni dei flussi di cassa futuri o del reddito derivante dal bene immateriale trasferito o le assunzioni utilizzate nella sua valutazione sono altamente incerte, rendendo difficile prevedere il livello di successo finale del bene immateriale trasferito.
3. Un meccanismo che implica un trasferimento transfrontaliero infragruppo di funzioni e/o rischi e/o attività, se la previsione annuale degli utili del cedente o dei cedenti al lordo di interessi e imposte (EBIT), nel periodo di tre anni successivo al trasferimento, è inferiore al 50 % della previsione annuale degli EBIT del cedente o cedenti in questione in mancanza di trasferimento.»
-

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/823 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2018

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Misure in vigore

- (1) A seguito di un'inchiesta antisovvenzioni («l'inchiesta iniziale»), la Commissione ha istituito con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 ⁽²⁾ dazi compensativi definitivi sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia («le misure in vigore»).

1.2. Domanda di riesame intermedio parziale

- (2) Il 13 marzo 2017 l'associazione degli esportatori dell'Egeo («il richiedente») ha presentato una domanda di riesame intermedio parziale delle misure compensative.
- (3) La domanda forniva elementi atti a dimostrare che una modifica introdotta nel 2016 nell'attuazione delle sovvenzioni dirette alla produzione aveva determinato un ingente calo dell'entità delle sovvenzioni concesse ai produttori di trote in Turchia e che, pertanto, le misure in atto per compensare le sovvenzioni non risultavano più necessarie. Il richiedente ha altresì affermato che, visto il carattere duraturo della modifica, a suo avviso le misure in vigore dovevano essere sottoposte a riesame.

1.3. Apertura del riesame intermedio parziale

- (4) Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, il 20 luglio 2017 la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* («l'avviso di apertura») ⁽³⁾, l'apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19 del regolamento di base.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 della Commissione, del 26 febbraio 2015, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia, (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 12).

⁽³⁾ Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia (GU C 234 del 20.7.2017, pag. 6).

1.4. Periodo dell'inchiesta di riesame

- (5) L'inchiesta di riesame ha riguardato il periodo compreso fra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2017. Al fine di valutare se si è avuta una riduzione delle sovvenzioni concesse ai produttori di trote successivamente all'inchiesta iniziale, e il carattere più o meno duraturo della modifica, la Commissione ha altresì analizzato l'andamento degli importi complessivi delle sovvenzioni concesse dalla Turchia ai produttori di trote a partire dal periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013).

1.5. Parti interessate dall'inchiesta

- (6) La Commissione ha informato il richiedente, i produttori esportatori noti in Turchia, i produttori dell'Unione, gli utilizzatori e gli operatori commerciali notoriamente interessati, le associazioni che rappresentano i produttori dell'Unione e le autorità turche dell'apertura del riesame intermedio parziale.
- (7) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (8) Due parti interessate hanno presentato un'osservazione a difesa della necessità di mantenere le misure in vigore. Una delle parti, la Danish Aquaculture Association (che rappresentava il denunciante nell'inchiesta iniziale), era del parere che le condizioni di cui all'articolo 19 del regolamento di base non fossero soddisfatte. Ha affermato che le informazioni contenute nella domanda erano incomplete e presentavano un quadro poco accurato delle sovvenzioni concesse ai produttori di trote in Turchia e che le modifiche introdotte dalla Turchia non potevano essere considerate di «carattere duraturo». La seconda parte, un'associazione di acquacoltura spagnola, ha anch'essa affermato che le misure compensative dovevano essere mantenute e ha aggiunto che le importazioni turche hanno prezzi inferiori a quelli applicati dai produttori di trote dell'Unione.

1.6. Campionamento dei produttori esportatori in Turchia

- (9) Dato l'elevato numero di produttori esportatori, la Commissione ha ventilato nell'avviso di apertura la possibilità di ricorrere al campionamento dei produttori esportatori, conformemente all'articolo 27 del regolamento di base.
- (10) Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e di selezionare un campione in caso affermativo, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Turchia a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Inoltre, la Commissione ha chiesto alla missione della Repubblica di Turchia presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri produttori esportatori, se esistenti, eventualmente interessati a partecipare all'inchiesta. In totale, le informazioni specificate nell'avviso di apertura sono state trasmesse a oltre settanta società in Turchia.
- (11) Ventisette produttori esportatori hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione provvisorio di cinque produttori esportatori/gruppi di produttori, che comprendeva tre produttori esportatori/gruppi di produttori con il massimo volume di esportazioni verso l'Unione e due produttori esportatori/gruppi di produttori di dimensioni più ridotte. La Commissione ha ritenuto che il campione proposto fosse rappresentativo.
- (12) La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio. Due gruppi di produttori esportatori, il gruppo KLC e il gruppo Sagun, hanno chiesto di essere inclusi nel campione. La Commissione ha deciso di aggiungere il gruppo KLC al campione, visto l'ampio volume delle sue esportazioni, al fine di esaminare adeguatamente le ripercussioni del regime modificato sul settore. Tuttavia, in considerazione del poco tempo a disposizione per l'inchiesta, la Commissione ha deciso di rifiutare l'inserimento del gruppo Sagun all'interno del campione ⁽¹⁾.
- (13) Il campione definitivo comprendeva dunque i seguenti produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori e le relative società collegate:
- Gruppo ADA SU,
 - Gruppo ALIMA,
 - Gruppo GMS,
 - Gruppo KLC,
 - Mittos Su Ürünleri,
 - Gruppo Özpekler.

⁽¹⁾ Il volume delle esportazioni del gruppo Sagun verso l'Unione durante il PIR rappresentava circa un terzo delle esportazioni del gruppo KLC verso l'Unione.

- (14) Il campione definitivo rappresentava circa il 71 % del volume delle importazioni del prodotto oggetto del riesame esportato verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha ritenuto che fosse rappresentativo e che avrebbe permesso di analizzare adeguatamente le ripercussioni delle modifiche da parte della Turchia su tutte le società attive nel settore.

1.7. Questionari e visite di verifica

- (15) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare l'impatto della modifica introdotta dalla Turchia nell'attuazione del regime di sovvenzioni dirette.
- (16) La Commissione ha inviato questionari ai sei produttori esportatori/gruppi di produttori inclusi nel campione e alla Turchia. Tutte queste parti hanno fornito risposte complete al questionario.
- (17) La Commissione ha effettuato verifiche presso la sede di uno dei gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione, segnatamente il gruppo Alima. La Commissione ha effettuato altresì visite di verifica presso le sedi delle autorità turche. Alla luce delle conclusioni raggiunte nel capitolo 4.3.4, la Commissione ha deciso di non effettuare visite di verifica presso le rimanenti società incluse nel campione.

1.8. Comunicazione di informazioni

- (18) Il 21 febbraio 2018 la Commissione ha comunicato i fatti e le considerazioni principali dell'inchiesta a tutte le parti interessate, invitandole a presentare le loro osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale entro il 18 marzo 2018.
- (19) Dopo la comunicazione di tali informazioni, la Turchia, il richiedente, i quattro produttori esportatori inclusi nel campione e la Danish Aquaculture Association hanno presentato le loro osservazioni. Il 23 marzo 2018 si è tenuta un'audizione fra la Commissione, la Turchia e il richiedente. Il 16 aprile 2018 si è tenuta un'audizione fra la Commissione e la Danish Aquaculture Association.

2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

- (20) Il prodotto oggetto del riesame è la trota iridea o trota arcobaleno (*Oncorhynchus mykiss*):
- viva, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l'una, oppure
 - fresca, refrigerata, congelata e/o affumicata:
 - intera (con testa), con o senza branchie, eviscerata o no, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l'una, oppure
 - senza testa, con o senza branchie, eviscerata o no, di peso uguale o inferiore a 1 kg l'una, oppure
 - in filetti di peso uguale o inferiore a 400 g l'uno,

originaria della Turchia e attualmente classificata ai codici NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 ed ex 0305 43 00 (codici TARIC 0301 91 90 11, 0302 11 80 11, 0303 14 90 11, 0304 42 90 10, 0304 82 90 10 e 0305 43 00 11) («il prodotto oggetto del riesame»).

- (21) Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha concluso che i prodotti provenienti dall'Unione e i prodotti provenienti dalla Turchia sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c) del regolamento di base.

3. SOVVENZIONI COMPENSATE NELL'AMBITO DELL'INCHIESTA INIZIALE

- (22) Nell'inchiesta iniziale, la Commissione ha esaminato una serie di misure di cui i produttori esportatori turchi hanno beneficiato o potrebbero aver beneficiato durante il periodo dell'inchiesta iniziale (l'anno 2013) [cfr. il considerando 37 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2014 della Commissione ⁽¹⁾ che istituisce dazi compensativi provvisori].
- (23) Le principali sovvenzioni di cui hanno beneficiato i produttori di trote turchi durante il periodo dell'inchiesta iniziale erano sovvenzioni dirette concesse a tutti i produttori di trote per kg di prodotto ed erano comprese tra il 7 % e il 9,6 %. Inoltre, due delle società incluse nel campione nell'inchiesta iniziale hanno usufruito di prestiti agevolati. L'importo delle sovvenzioni mediante prestiti agevolati riscontrato dalla Commissione ammontava allo 0,1 % per una delle società (Kilic) e allo 0,3 % per la seconda società (Özpekler).

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia (GU L 319 del 6.11.2014, pag. 1).

- (24) La Commissione ha rilevato che i benefici di tutte le altre misure di sovvenzione esaminate durante il periodo dell'inchiesta iniziale erano nulli o trascurabili. Le misure imposte ai produttori di trote essenzialmente compensavano pertanto le sovvenzioni dirette.
- (25) Durante il periodo dell'inchiesta iniziale (l'anno 2013), sono state concesse sovvenzioni dirette ai produttori di trote in virtù del decreto n. 2013/4463 del 7 marzo 2013 sulle sovvenzioni agricole nel 2013 («il decreto del 2013»). Tale decreto si riferiva alle trote prodotte nel 2013.
- (26) Ai sensi del decreto del 2013, sono state concesse sovvenzioni a tutti i produttori di trote in possesso di una licenza di produzione in corso di validità relativa a un'unità di piscicoltura. La licenza di produzione poteva riguardare la produzione in mare, in diga o nelle acque interne. Un produttore di trote poteva possedere diverse licenze di produzione (unità di piscicoltura) situate nella stessa diga oppure nella stessa area marina. Ai sensi del decreto del 2013, la produzione nell'ambito di ciascuna di queste licenze dava diritto a ricevere sovvenzioni fino alle seguenti soglie: per ciascuna licenza di produzione, i produttori di trote ricevevano 0,65 lire turche («TL») per kg di trote per produzioni fino a 250 tonnellate all'anno; per produzioni comprese tra 251 e 500 tonnellate i produttori di trote ricevevano la metà dell'importo (0,325 TL/kg); le produzioni superiori alle 500 tonnellate non ricevevano alcuna sovvenzione.

4. RISULTATI DELL'INCHIESTA

4.1. Informazioni generali

- (27) Le sovvenzioni alla produzione di trote sono regolamentate da un decreto adottato dal governo turco su base annua. Il decreto stabilisce le condizioni di base e l'ammontare delle sovvenzioni alla produzione acquicola in Turchia. Le procedure e i principi relativi all'attuazione del decreto sono ulteriormente definiti tramite comunicati emessi ogni anno dal ministero dell'Alimentazione, dell'agricoltura e dell'allevamento.
- (28) Dato che il periodo dell'inchiesta di riesame riguardava la seconda metà del 2016 e la prima metà del 2017, la Commissione ha innanzitutto esaminato gli importi e le condizioni delle sovvenzioni concesse o da concedere ai produttori di trote nel 2016 e nel 2017 (cfr. capitolo 4.2).
- (29) In secondo luogo, la Commissione ha analizzato l'andamento complessivo degli importi delle sovvenzioni concesse dalla Turchia dall'inchiesta iniziale fino ad oggi (cfr. capitolo 4.3). In terzo luogo, la Commissione ha valutato se vi fosse stata una modifica sostanziale nell'entità delle sovvenzioni e se tale modifica potesse essere considerata di carattere duraturo (cfr. capitolo 4.4).

4.2. Sovvenzioni concesse alla produzione di trote nel 2016 e nel 2017

4.2.1. Sovvenzioni alla produzione di trote nel 2016

- (30) Nel 2016, sono state concesse sovvenzioni ai produttori di trote in virtù del decreto n. 2016/8791 ⁽¹⁾ relativo agli aiuti agricoli da concedere nel 2016 («il decreto del 2016»). Inoltre, il comunicato n. 2016/33 ⁽²⁾ relativo al sostegno all'acquacoltura esponeva nel dettaglio le condizioni relative alle sovvenzioni da concedere.
- (31) Mentre l'importo delle sovvenzioni per TL/kg è rimasto invariato rispetto al 2013, un nuovo articolo 4.16 escludeva dalle sovvenzioni gli allevamenti con licenze «situate nella stessa potenziale area determinata dal ministero, nello stesso bacino idrico o in un bacino idrico regionalizzato collocato nella medesima zona».
- (32) Ai sensi del suddetto articolo e contrariamente alla situazione durante il periodo dell'inchiesta iniziale, qualora un produttore di trote possedesse più di una licenza di produzione (o «unità di piscicoltura») nella stessa potenziale zona marina quale definita dal ministero, nello stesso bacino (diga) oppure negli stessi bacini situati nelle stesse regioni, che appartenevano alla medesima persona o alla medesima impresa/società, tali licenze o unità di

⁽¹⁾ Decreto turco n. 2016/8791 sulle sovvenzioni agricole nel 2016, del 25 aprile 2016 (applicato retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2016).

⁽²⁾ Il comunicato dal titolo «Comunicato sul sostegno all'acquacoltura» numero 2016/33 relativo all'attuazione del decreto n. 2016/8791 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 3 agosto 2016.

piscicoltura venivano considerate come una singola licenza o unità appartenente a tale società, e la sovvenzione diretta doveva essere corrisposta in virtù di tale interpretazione. Il richiedente ha affermato che a causa di tale articolo il volume della produzione ammessa a beneficiare delle sovvenzioni è diminuito causando un significativo calo delle sovvenzioni ricevute dai produttori di trote. Tuttavia, la Commissione ha osservato che tale condizione presentava due limiti.

- (33) In primo luogo, l'inchiesta ha dimostrato che, secondo le informazioni fornite dalla Turchia il limite imposto dall'articolo 4.16 del decreto del 2016 riguardava unicamente la produzione di trote avente luogo in bacini idrici o in mare, ma non la produzione nelle acque interne che rappresentava, in base alle informazioni fornite dalla Turchia, circa il 20 % della produzione totale di trote ⁽¹⁾. Dopo la comunicazione delle informazioni la Turchia ha altresì confermato che il 65 % delle strutture di produzione totali (impianti di piscicoltura) si trova nelle acque interne e solo il 35 % delle strutture di produzione (impianti di piscicoltura) si trova in bacini idrici o in mare.
- (34) Di conseguenza, il limite previsto dall'articolo 4.16 del decreto del 2016 non ha avuto alcuna ripercussione sul 20 % della produzione di trote, né sul 65 % delle strutture di produzione o impianti di piscicoltura. Questo è stato il caso, ad esempio, di una delle società incluse nel campione, Mittos, il cui impianto di produzione di trote si trovava nelle acque interne. Inoltre, un altro gruppo di società incluso nel campione, il gruppo Özpekler, aveva impianti di piscicoltura situati in diversi bacini idrici. Di conseguenza, secondo le informazioni fornite da tali società/gruppi di società (e verificate a livello governativo), esse hanno avuto diritto a ricevere sovvenzioni per lo stesso numero di licenze di produzione (sei in un caso e tre nell'altro) nel 2015 (prima della modifica legislativa) e nel 2016 (quando la nuova legislazione era già in vigore). Pertanto, la modifica legislativa non ha avuto alcun impatto significativo su queste società.
- (35) In secondo luogo, il limite si applicava per entità giuridica, vale a dire che nel caso di un gruppo composto da società collegate, ciascuna società poteva richiedere sovvenzioni entro i limiti fissati dal decreto. Pertanto, se un gruppo di società era composto da diverse entità giuridiche titolari di allevamenti (licenze) nella stessa zona, ciascuna società del gruppo poteva beneficiare delle sovvenzioni in maniera distinta pur possedendo allevamenti nella stessa zona della società ad essa collegata. La Turchia ha confermato che questo avveniva per un gruppo incluso nel campione, il gruppo Alima. Entrambe le società collegate all'interno del gruppo hanno potuto richiedere sovvenzioni nonostante i relativi allevamenti si trovassero nella stessa zona.
- (36) In virtù di tali elementi, l'impatto complessivo del limite non ha determinato una riduzione significativa del numero di riceventi. Secondo le informazioni fornite dalla Turchia, il numero di licenze di allevamento idonee a ricevere sovvenzioni dirette è sceso da 947 licenze di allevamento nel 2015 a 837 nel 2016 e a 817 nel 2017. Come spiegato al considerando 34, su base individuale, anche se per alcune società il numero di licenze ammissibili è diminuito tra il 2015 e il 2016, per alcune di esse, come ad esempio il gruppo Özpekler o Mittos, il numero di licenze ammissibili è rimasto invariato prima e dopo la modifica.
- (37) Oltre alla modifica legislativa introdotta dall'articolo 4.16 del decreto del 2016, con lo stesso decreto la Turchia ha anche introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016 ⁽²⁾ una nuova sovvenzione diretta per le produzioni a sistema chiuso. L'articolo 4.16 del decreto ha fissato l'obiettivo di «sfruttare al massimo le risorse idriche disponibili nel paese, al fine di garantire la coltivazione di prodotti dell'acquacoltura e specie diverse nei luoghi soggetti a carenza idrica».
- (38) La sovvenzione per la produzione a sistema chiuso poteva essere concessa anche a produttori di altre specie ittiche stabilite dal decreto, quali dentici e spigole. La sovvenzione era fissata a 0,5 TL per kg di pesce prodotto all'interno del sistema, a prescindere dal tipo di specie ittica prodotta.

4.2.2. *Sovvenzioni da concedere per la produzione di trote nel 2017*

- (39) In linea con la prassi di adottare ogni anno nuovi decreti e comunicati che disciplinano le sovvenzioni da concedere ai produttori di trote, nel 2017 il decreto del 2016 è stato sostituito dal decreto n. 2017/10465 ⁽³⁾ relativo agli aiuti agricoli da concedere nel 2017 («il decreto del 2017»). Inoltre, il comunicato n. 2017/38 ⁽⁴⁾ relativo al sostegno all'acquacoltura esponeva nel dettaglio le condizioni relative alle sovvenzioni da concedere.

⁽¹⁾ In sede di verifica, le autorità turche hanno indicato che il 30 % della produzione di trote era rappresentato dagli allevamenti nelle acque interne e il 70 % della produzione era rappresentato dagli allevamenti nei bacini idrici o in mare. Questa informazione è stata rettificata dopo la comunicazione delle informazioni.

⁽²⁾ «Un sistema di acquacoltura totalmente controllato, fondato sul principio del riutilizzo nel sistema di coltivazione in seguito all'applicazione di alcuni processi quali l'eliminazione dell'acqua impiegata durante la produzione e l'eliminazione di escrezioni e residui di cibo tramite una serie di strumenti meccanici e biologici, l'arricchimento in ossigeno nel rispetto della qualità e della struttura chimica, l'evaporazione del diossido di carbonio, il trattamento con ozono e/o UV, e che consente un minor dispendio idrico e garantisce una resa superiore al volume dell'unità, una migliore crescita, la possibilità di trarre maggiori benefici dal cibo senza vincoli di sede e tipo e la possibilità di ottenere prodotti con un minore impatto ambientale.» [Comunicato del ministero dell'Alimentazione e dell'agricoltura n. 2016/33, articolo 4, lettera c)].

⁽³⁾ Decreto turco n. 2017/10465 sulle sovvenzioni agricole nel 2017, del 5 giugno 2017 (applicato retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2017).

⁽⁴⁾ Il comunicato dal titolo «Comunicato sul sostegno all'acquacoltura» numero 2017/38 relativo all'attuazione del decreto n. 2017/10465 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 14 ottobre 2017.

- (40) Il decreto del 2017 manteneva le disposizioni dell'articolo 4.16 circa il numero di licenze ammissibili, aumentando al contempo l'importo delle sovvenzioni dirette destinate alla produzione di trote. I nuovi importi delle sovvenzioni erano i seguenti:
- per produzioni fino a 250 tonnellate, la sovvenzione era fissata a 0,75 TL/kg (rispetto a 0,65 TL/kg nel 2016),
 - per produzioni comprese tra 250 e 500 tonnellate, la sovvenzione era fissata a 0,375 TL/kg (rispetto a 0,325 TL/kg nel 2016),
 - nessuna sovvenzione per produzioni superiori alle 500 tonnellate.
- (41) Il decreto del 2017 ha anche introdotto nuove sovvenzioni. Secondo le informazioni fornite dalla Turchia, queste nuove sovvenzioni sostituivano parzialmente e integravano le sovvenzioni dirette compensate nell'inchiesta iniziale e si prefissavano i seguenti obiettivi: sostegno al consumo di pesce in Turchia, rispetto delle norme ambientali, lotta alle malattie e qualità dell'alimento, diversificazione e tracciabilità. Vengono di seguito elencate le nuove sovvenzioni:
- sovvenzioni per trote di peso superiore a 1 kg,
 - sovvenzioni per l'etichettatura del pesce,
 - sovvenzioni per le buone prassi di allevamento.
- (42) Lo scopo delle sovvenzioni per la produzione di trote di peso superiore a 1 kg era promuovere la diversificazione del prodotto. L'importo della sovvenzione era fissato a 0,25 TL/kg per produzioni fino a 250 tonnellate e a metà dell'importo (0,125 TL/kg) per produzioni comprese tra 250 e 500 tonnellate. Il limite dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 4.16 e illustrati ai considerando da 32 a 35 si applicava anche a questo tipo di sovvenzione.
- (43) Dopo la comunicazione delle informazioni, la Turchia e il richiedente hanno affermato che la sovvenzione per le trote di peso superiore a 1 kg riguardava il prodotto in esame unicamente se il loro peso è compreso fra 1 e 1,2 kg. Essi sostenevano che le trote di peso superiore a 1,2 kg non rientravano più nella definizione del prodotto in esame. Inoltre, secondo la Turchia, il ministero dell'Agricoltura limiterà la sovvenzione alle trote di peso superiore a 1,25 kg nel prossimo comunicato che definisce le condizioni dei regimi di sovvenzioni per la produzione del 2018. Pertanto, in sede di valutazione dell'evoluzione degli importi per la sovvenzione a favore dei produttori di trote sia nel 2017 che nel 2018, le sovvenzioni per le trote di peso superiore a 1 kg non dovrebbero essere prese in considerazione.
- (44) La Commissione ha convenuto che una trota venduta intera di peso pari o superiore a 1,2 kg non era il prodotto in esame. Pertanto, le sovvenzioni concesse alla produzione di questo tipo di pesce, che sarebbe destinato in via esclusiva a un altro mercato, non sono compensative nell'ambito delle attuali misure.
- (45) Tuttavia, la produzione di trote di peso compreso fra 1 kg e 1,2 kg aveva beneficiato del regime nel 2017 e rientrava nella definizione del prodotto. Inoltre, l'articolo 4, lettera f) del comunicato n. 2017/38 prevede che la sovvenzione sia concessa al piscicoltore «alla raccolta». Per quanto la Turchia intendesse limitare le sovvenzioni per le trote di peso superiore a 1,25 kg nel 2018, non sussiste un criterio giuridico nel decreto che escluda la sovvenzione quando la trota è venduta sotto altra forma. In base alle informazioni ricevute, è prassi comune nel settore lavorare una parte delle trote pescate di maggiori dimensioni e venderle come il prodotto in esame, ad esempio sotto forma di filetti. Pertanto, l'importo corrispondente del regime di sovvenzioni va a favore del prodotto in esame. Inoltre, nella sua analisi la Commissione può basarsi unicamente sugli atti legislativi e amministrativi finali pertinenti pienamente in vigore nel paese esportatore. Non essendo ancora stato adottato il comunicato che definisce le condizioni per il 2018, le condizioni previste e illustrate dalla Turchia non possono essere prese in considerazione in questa fase. La Commissione pertanto ha rifiutato di escludere tale regime dalla sua analisi complessiva, affinando piuttosto le proprie conclusioni rispetto all'effetto economico del regime (cfr. il considerando 67).
- (46) Le sovvenzioni per l'etichettatura del pesce puntavano a promuovere la tracciabilità e la qualità del pesce. La sovvenzione ammontava a 0,02 TL/pz per produzioni fino a 250 tonnellate e a metà dell'importo (0,01 TL) per produzioni comprese tra 250 e 500 tonnellate. Il limite si applicava per licenza di produzione. Il limite dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 4.16 e illustrato ai considerando da 32 a 35 si applicava anche a questo tipo di sovvenzione. La sovvenzione per l'etichettatura del pesce poteva essere concessa anche a produttori di altre specie ittiche stabilite dal decreto, quali dentici e spigole. Le parti interessate non hanno contestato tale conclusione dopo la comunicazione delle informazioni.
- (47) Le sovvenzioni per le buone prassi di allevamento riguardavano il rispetto di alcune norme relative ad ambiente, sicurezza alimentare, benessere dei pesci e tracciabilità. Per essere ammessa a ricevere le sovvenzioni, ciascuna

società doveva sottoporsi a una verifica, al termine della quale era possibile emettere un certificato. Gli istituti responsabili di verificare il rispetto delle norme dovevano essere certificati dal ministero. Il termine per la presentazione delle domande da parte delle società per essere ammesse a ricevere le sovvenzioni relative alla produzione di trote nel 2017 era fissato al 31 marzo 2018. L'importo della sovvenzione era fissato a 0,25 TL/kg per produzioni fino a 250 tonnellate. Il limite si applicava per entità giuridica. Le parti interessate non hanno contestato tale conclusione dopo la comunicazione delle informazioni.

4.2.3. Conclusione

- (48) A seguito della modifica legislativa introdotta dall'articolo 4.16 del decreto del 2016, il volume di produzione di trote idoneo a ricevere sovvenzioni dirette sembra essere diminuito. Tuttavia, secondo le informazioni fornite dalla Turchia e le informazioni disponibili agli atti, le effettive ripercussioni della modifica legislativa del 2016 in termini di volume e valore della produzione ammissibile rispetto al sistema vigente prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto erano difficili da determinare e dipendevano dai volumi di produzione registrati nell'ambito di ciascuna licenza.
- (49) Le ripercussioni variavano anche a livello delle singole società a seconda della specifica situazione produttiva di ciascuna società. A partire dal 2016, le società che possedevano più di una licenza nella stessa regione o zona secondo il vecchio regime potevano ricevere sovvenzioni dirette per una sola di esse. Tuttavia, altre società la cui produzione avveniva nelle acque interne (come Mittos) oppure attive in diverse zone o regioni (come il gruppo Özpekler) hanno ricevuto sovvenzioni dirette di entità pari o addirittura superiore al periodo antecedente al 2016, perché avevano più di una licenza. Inoltre, poiché il limite previsto dall'articolo 4.16 del decreto del 2016 si applicava per entità giuridica, l'impatto della modifica legislativa su un gruppo di società dipendeva anche dalla sua struttura. Pertanto, mentre i gruppi di società quali il gruppo GMS e il gruppo KLC hanno subito maggiormente le ripercussioni della modifica legislativa, le società o i gruppi di società come Alima, Mittos e Özpekler e tutte le piccole società che rappresentano oltre il 65 % delle società non hanno subito ripercussioni o le hanno subite solo in misura limitata.
- (50) La Commissione ha altresì osservato che nel 2017 l'effettivo importo delle sovvenzioni dirette destinate ai produttori di trote è aumentato (cfr. il considerando 40). I decreti del 2016 e del 2017 hanno anche introdotto una serie di nuove sovvenzioni di cui i produttori di trote possono usufruire (cfr. capitoli 4.2.1 e 4.2.2).
- (51) Pertanto, anche se i limiti introdotti nel 2016 possono aver determinato una diminuzione del regime di sovvenzioni tramite le sovvenzioni dirette, la Turchia ha al contempo introdotto nuove sovvenzioni e/o modificato le misure di sovvenzione esistenti. Una questione importante consisteva dunque nello stabilire se l'aumento dell'importo delle sovvenzioni dirette e l'introduzione di nuove sovvenzioni riuscissero a compensare il limite introdotto dal decreto del 2016. In tal caso, il livello complessivo delle sovvenzioni sarebbe risultato pari o superiore al livello delle sovvenzioni calcolato al momento dell'imposizione dei dazi compensativi iniziali. Anche se nel 2016 un produttore riceveva benefici inferiori tramite le sovvenzioni dirette perché le sue varie licenze o unità di piscicoltura erano considerate come un'unica entità, tale modifica non si traduceva necessariamente in una riduzione del livello complessivo delle sovvenzioni rispetto alla situazione precedente alla modifica legislativa del 2016 (cfr. i considerando da 62 a 65).
- (52) La Commissione ha pertanto concluso che doveva valutare l'impatto di tutte le misure di sovvenzione di cui i produttori in Turchia avevano potuto beneficiare (o potrebbero beneficiare in futuro) nonché il livello complessivo delle sovvenzioni su scala nazionale. Di conseguenza, la Commissione non ha esaminato gli effetti specifici della modifica legislativa nel periodo dell'inchiesta per ciascuna società inclusa nel campione individualmente, ma ha effettuato una valutazione complessiva, pur confermando le sue conclusioni con riferimento alle informazioni fornite dai produttori esportatori inclusi nel campione.
- (53) Dopo la comunicazione delle informazioni, la Turchia e il richiedente hanno sostenuto che Commissione avrebbe dovuto ricalcolare individualmente i margini delle sovvenzioni per le società incluse nel campione. La Commissione non ha accolto tale argomentazione. Il richiedente ha chiesto di rivalutare la diminuzione del livello di sovvenzioni concesse alla totalità dei produttori di trote in Turchia a seguito della modifica legislativa intervenuta nel 2016. In assenza di modifiche durature delle circostanze a livello nazionale, la Commissione ha ritenuto inappropriato calcolare individualmente gli importi delle sovvenzioni corrispondenti. Non sembrava che le modifiche apportate fossero sufficienti per dimostrare che l'importo del regime di sovvenzioni fosse stato sostanzialmente alterato e avesse un carattere duraturo. Inoltre, l'esame del livello di sovvenzioni a livello nazionale, nonché gli importi di sovvenzione stimati nel 2018, hanno confermato la stessa conclusione.

4.3. Andamento delle sovvenzioni concesse per la produzione di trote a livello nazionale

4.3.1. Sovvenzioni concesse ai produttori di trote tra il 2013 e il 2016

- (54) Tra il 2013 e il 2016 gli importi delle sovvenzioni concesse ai produttori di trote erano i seguenti:

Tabella

Sovvenzioni dirette concesse ai produttori di trote

	Anno di produzione			
	2013 (periodo dell'inchiesta iniziale)	2014	2015	2016
Importo della sovvenzione (TL)	62 992 720	53 599 382	50 093 952	39 762 389
Indice	100	85	80	63
Volume della produzione (in tonnellate)	128 059	112 345	106 598	104 356
Indice	100	88	83	81

Fonte: informazioni fornite dalla Turchia

- (55) Tra il 2013 e il 2016 l'importo totale delle sovvenzioni alla produzione di trote è diminuito del 37 %.
- (56) L'importo delle sovvenzioni è diminuito maggiormente (20 %) tra il 2013 e il 2015, vale a dire prima della modifica legislativa introdotta dal decreto del 2016. Il calo tra quegli anni era in linea con la diminuzione della produzione di trote (17 %) verificatasi nello stesso periodo.
- (57) Tra il 2015 e il 2016 (prima e dopo la modifica) l'importo delle sovvenzioni è diminuito del 20,6 %.

4.3.2. Sovvenzioni concesse dalla Turchia nel 2016

- (58) Nel 2016 l'importo totale effettivo delle sovvenzioni dirette concesse ai produttori di trote ammontava a 39 762 389 TL.

4.3.3. Sovvenzioni concesse dalla Turchia nel 2017

- (59) All'epoca della verifica non era ancora stata ultimata l'attuazione di tutte le misure di sovvenzione di cui i produttori di trote hanno potuto beneficiare nel 2017. Pertanto la Commissione ha basato le sue conclusioni preliminari sulla dotazione di bilancio 2017 prevista per ciascuna delle misure a livello globale.
- (60) La dotazione di bilancio destinata alle sovvenzioni dirette nel 2017 ammontava a 52 500 000 TL. Secondo le informazioni preliminari fornite dalla Turchia all'epoca della verifica, sarebbe stato speso il 90 % della dotazione di bilancio (47 250 000 TL).
- (61) Era inoltre programmata la seguente dotazione di bilancio per le nuove misure di sovvenzione introdotte nel 2017:
- produzione a sistema chiuso – 500 000 TL
 - etichettatura del pesce – 10 000 000 TL
 - buone prassi di allevamento – 2 000 000 TL
 - produzione di trote di peso superiore a 1 kg – 1 875 000 TL
- (62) La dotazione di bilancio per la produzione a sistema chiuso, l'etichettatura del pesce e le buone prassi di allevamento comprendeva anche sovvenzioni per la produzione di altre specie come dentici e spigole. In base alle statistiche fornite dalla Turchia in merito al volume totale di produzione acquicola nel 2016, la produzione di trote nell'ambito della produzione ittica ammissibile rappresentava il 41,2 %.
- (63) In base alla dotazione di bilancio prevista, alla percentuale di spesa del 90 % e al fatto che talune delle misure sarebbero andate a beneficio di produzioni ittiche di altre specie oltre alla trota, la Commissione ha stimato in primo luogo che l'importo complessivo delle sovvenzioni destinate ai produttori di trote nel 2017 poteva superare i 50 milioni di TL. Tale previsione si fondava sulle informazioni fornite dalla Turchia, secondo cui si

prevedeva di utilizzare il 90 % della dotazione di bilancio per le sovvenzioni dirette. Inoltre, la Commissione ha applicato la medesima percentuale di spesa di bilancio per valutare gli importi delle misure di sovvenzione aggiuntive introdotte nel 2017 (cfr. il considerando 61). Infine, per le linee di bilancio relative ad altre specie ittiche ammissibili (ossia le sovvenzioni per la produzione a sistema chiuso, per le trote di peso superiore a 1 kg, per l'etichettatura del pesce e per le buone prassi di allevamento), la Commissione ha applicato la percentuale del 41,2 % che rappresenta la produzione di trote nell'ambito della produzione ittica ammissibile.

- (64) Dopo la comunicazione delle informazioni, la Turchia e il richiedente hanno affermato che nel 2017 nessun produttore di trote turco ha beneficiato della sovvenzione per la produzione a sistema chiuso o per l'etichettatura del pesce, principalmente a causa dei costi d'investimento iniziali e dell'impraticabilità delle due misure. Il massimo beneficio ottenibile per le buone prassi di allevamento nel 2017 poteva ammontare unicamente a 592 250 TL ed è stato effettivamente speso l'83 % della dotazione di bilancio prevista, a fronte del 90 % inizialmente stimato dalle autorità turche.
- (65) La Commissione ha convenuto di rivalutare l'importo complessivo delle sovvenzioni a favore dei produttori di trote sulla base degli importi effettivamente percepiti dai produttori di trote nel 2017. Sulla base di questi nuovi importi delle misure di sovvenzione, l'importo complessivo delle sovvenzioni a favore dei produttori di trote è stato di circa 48,5 milioni di TL nel 2017.
- (66) La Turchia ha inoltre sostenuto che il regime di sovvenzioni per le trote di peso superiore a 1 kg non dovrebbe essere incluso nel calcolo dei benefici a favore dei produttori di trote. In base ai calcoli presentati in sede di audizione, l'importo delle sovvenzioni concesse alla produzione del prodotto in esame ammonterebbe pertanto a circa 43 milioni per il 2017.
- (67) Tuttavia, la Commissione ha rilevato che questo regime può essere concesso a tre diversi tipi di prodotto: 1) le trote di peso compreso fra 1 e 1,2 kg; 2) le trote di peso superiore a 1,2 kg che possono in ultima analisi essere considerate come il prodotto in esame dopo la lavorazione e 3) le trote di peso superiore a 1,2 kg destinate a un mercato diverso da quello del prodotto in esame. In mancanza di dati precisi sulle modalità di distribuzione della dotazione di bilancio della sovvenzione, la Commissione non ha potuto calcolare l'importo preciso per ciascuno dei tre tipi indicati. Ad ogni modo, anche supponendo che il 100 % della sovvenzione andasse unicamente al terzo tipo, non producendo quindi nessuna ripercussione sul prodotto in esame, la conclusione complessiva non cambierebbe. L'importo di 43 milioni TL nel 2017 rappresenterebbe comunque un aumento di 4 milioni di TL rispetto al 2016. Tale aumento neutralizzerebbe una parte significativa dell'impatto della diminuzione del 2016 individuata dal richiedente come la modifica che giustificava il riesame delle misure.

4.3.4. Conclusione

- (68) Tra il periodo dell'inchiesta iniziale (2013) e il 2016 le sovvenzioni concesse ai produttori di trote sono diminuite del 37 %. La diminuzione degli importi delle sovvenzioni a partire dal 2013, tuttavia, era non solo collegata alla modifica legislativa del 2016, ma anche dovuta al calo complessivo della produzione di trote (cfr. tabella al considerando 54). Dopo il 2016 si è verificato un nuovo aumento del livello delle sovvenzioni a favore dei produttori di trote.
- (69) Nel 2017 l'importo totale delle sovvenzioni ai produttori di trote ha raggiunto un valore compreso fra i 43 e i 48,5 milioni di TL. Pertanto, la Commissione ha concluso che l'importo delle sovvenzioni concesse dopo il 2016 sta raggiungendo i livelli precedenti alla modifica legislativa.
- (70) La Commissione ha dunque concluso che la diminuzione delle sovvenzioni esistenti dopo la modifica nel 2016 è stata temporanea e che gli importi complessivi delle sovvenzioni nonché il livello di sostegno alla produzione per tonnellata hanno subito un nuovo aumento dal 2016.

4.4. Carattere duraturo delle modifiche

- (71) Alla luce delle conclusioni di cui al capitolo 4.3.4, la Commissione ha di conseguenza confermato che la diminuzione delle sovvenzioni concesse ai produttori di trote nel 2016 era puramente temporanea. Essa ha altresì affermato che, poiché la Turchia ha riesaminato annualmente le condizioni e gli importi delle sovvenzioni, le modifiche introdotte non potevano essere considerate come durature, in particolare perché:
- l'importo delle sovvenzioni dirette per tonnellata è aumentato nel 2017,
 - nel 2017 sono stati introdotti quattro nuovi tipi di misure di sovvenzione,
 - e nel 2018 è stata introdotta una nuova sovvenzione per la lotta contro le malattie del novellame.

Inoltre, la Commissione ha stimato che le sovvenzioni totali concesse ai produttori di trote potrebbero raggiungere i 56 milioni di TL nel 2018, vale a dire circa 6 milioni di TL oltre l'importo del 2015, anno precedente alla modifica legislativa ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ La stima è stata effettuata sulla base del volume della produzione del 2017 applicando una percentuale di spesa dell'83 % del 2017. Per le misure che si prevedeva sarebbero andate a beneficio di altre specie, la Commissione ha applicato un rapporto del 43,6 %, che rappresenta la quota di produzione di trote fra le specie ammissibili.

- (72) Dopo la comunicazione delle informazioni, la Turchia e il richiedente hanno sostenuto che la sovvenzione a favore della lotta contro le malattie della produzione di novellame introdotta nel 2018 non riguardava il prodotto in esame. Tuttavia, essi non hanno corroborato la fondatezza della loro obiezione. La Commissione è dell'avviso che non vi fosse una ragione particolare per cui la sovvenzione non dovesse riguardare il prodotto in esame. Sorprendentemente, anche il ministero dell'Agricoltura in sede di verifica ha presentato la nuova misura di sovvenzione come una sovvenzione a favore dei produttori di trote. La Commissione ha quindi respinto l'obiezione.
- (73) Dopo la comunicazione delle informazioni, la Turchia e il richiedente hanno altresì sostenuto la necessità di escludere dalla valutazione le sovvenzioni per la produzione a sistema chiuso e per l'etichettatura del pesce, perché non erano state utilizzate nel 2017 e in quanto costoso e impraticabile farvi ricorso (cfr. il considerando 64). La Commissione ha osservato al riguardo che l'importo della sovvenzione per l'etichettatura del pesce era di 0,02 TL/pezzo per le produzioni fino a 250 tonnellate nel 2017, ma sembrava aumentare a 0,03 TL/pezzo nel 2018 ⁽¹⁾. Pertanto, la Turchia starebbe potenziando l'attrattiva delle misure. Di conseguenza, la Commissione ha respinto l'argomentazione che tali nuove misure di sovvenzione debbano essere escluse dalle stime delle sovvenzioni per il 2018 e l'immediato futuro.
- (74) Inoltre, secondo le informazioni a disposizione della Commissione, i produttori di trote devono sostenere degli investimenti iniziali e/o sottoporsi a verifiche al fine di allineare le proprie prassi aziendali con i criteri di ammissibilità delle nuove misure di sovvenzione introdotte. Pertanto, anche se la dotazione di bilancio per tali misure non viene spesa durante il primo o i primi anni di attuazione, è probabile che sarà impiegata in maggior misura negli anni successivi quando le società avranno reso le proprie attività idonee a ricevere i finanziamenti.
- (75) La Turchia e il richiedente, infine, hanno sostenuto che Commissione avrebbe dovuto tener conto della svalutazione della lira turca del 90 % negli ultimi anni. Essi ritenevano che la svalutazione avesse un carattere duraturo.
- (76) La Commissione non ha accolto l'obiezione. La svalutazione della lira turca, valuta liberamente convertibile con un tasso di cambio fluttuante, non può essere attribuita alla Turchia. Inoltre, i tassi di cambio delle valute possono avere un certo andamento per un dato periodo di tempo, ma possono anche subire un'inversione di tendenza in un altro periodo. Mancano pertanto la necessaria stabilità e prevedibilità per costituire una modifica delle circostanze di carattere duraturo.

4.5. Conclusione

- (77) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha confermato che il sistema di attuazione delle sovvenzioni dirette è caratterizzato da modifiche costanti della base giuridica, dei criteri di ammissibilità e degli importi effettivi delle sovvenzioni. Anche se gli importi effettivi per il 2018 si discostano dalle stime della Commissione, il sistema di attuazione del regime di sovvenzioni muta di continuo, per cui tali modifiche non possono essere considerate di carattere duraturo. In tale contesto la Commissione ha confermato altresì che la riduzione delle sovvenzioni decisa tra il 2013 e il 2016 è stata di natura puramente temporanea, in quanto si prevede che gli importi delle sovvenzioni per il 2017 e il 2018 raggiungeranno un livello delle sovvenzioni comparabile a quello del 2013. Di conseguenza e contrariamente all'affermazione del richiedente, la Commissione ha concluso che la diminuzione osservata nel 2016 non può essere considerata di carattere duraturo.

5. CHIUSURA DEL RIESAME INTERMEDIO PARZIALE

- (78) In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione riguardo alle modifiche nell'attuazione delle sovvenzioni dirette ai produttori di trote in Turchia e al carattere non duraturo di tali modifiche, la richiesta di un riesame intermedio parziale è stata ritenuta infondata e l'inchiesta di riesame intermedio parziale dovrebbe essere pertanto chiusa.
- (79) Le misure in vigore imposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 dovrebbero pertanto essere mantenute.
- (80) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva chiudere l'inchiesta. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano trasmettere osservazioni successivamente alla diffusione di tali informazioni. Si è tenuto conto di tutte le comunicazioni e di tutte le osservazioni debitamente motivate.

⁽¹⁾ Decreto turco n. 2018/11460 sulle sovvenzioni agricole nel 2018, del 21 febbraio 2018 (applicato retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2018).

- (81) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia è chiuso senza modifica del livello delle misure compensative in vigore.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/824 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2018

che chiude il procedimento antidumping riguardante le importazioni di ferrosilicio originario dell'Egitto e dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

A. APERTURA

- (1) Il 2 agosto 2017 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping riguardante le importazioni nell'Unione di ferrosilicio originario dell'Egitto e dell'Ucraina e ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) L'inchiesta è stata aperta in seguito a una denuncia presentata da Euroalliages («il denunciante») a nome di quattro produttori dell'Unione, vale a dire Ferropem, Ferroatlántica SL, OFZ e Huta Laziska SA, che rappresentano oltre il 90 % della produzione totale dell'Unione di ferrosilicio. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell'esistenza di pratiche di dumping pregiudizievole ritenuti sufficienti a giustificare l'apertura.
- (3) La Commissione ha informato dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, i produttori esportatori noti in Egitto e in Ucraina, gli importatori e gli utilizzatori noti, tutte le altre parti notoriamente interessate e i rappresentanti dell'Egitto e dell'Ucraina. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine indicato nell'avviso di apertura.
- (4) Nel periodo compreso tra dicembre 2017 e febbraio 2018 sono state effettuate visite di verifica presso i locali di quattro produttori dell'Unione, dei produttori esportatori che hanno collaborato rispettivamente in Egitto e in Ucraina e di un importatore collegato che ha collaborato nell'Unione.

B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (5) Con e-mail del 27 febbraio 2018 il denunciante ha informato la Commissione di aver ritirato la denuncia.
- (6) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, un procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della denuncia, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.
- (7) L'inchiesta non ha portato alla luce elementi tali da indurre a ritenere che tale chiusura risulterebbe contraria all'interesse dell'Unione. La Commissione ha pertanto ritenuto che fosse opportuno chiudere la presente inchiesta.
- (8) Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni. Alla Commissione non sono tuttavia pervenute osservazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione.
- (9) La Commissione deduce pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di ferrosilicio, una ferrolega contenente, in peso, almeno il 20 % e al massimo il 96 % di silicio e almeno il 4 % di ferro, originario dell'Egitto e dell'Ucraina, dovrebbe essere chiuso senza l'istituzione di misure.
- (10) La presente decisione è conforme al parere del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GUC 251 del 2.8.2017, pag. 5.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrosilicio, una ferrolega contenente, in peso, almeno il 20 % e al massimo il 96 % di silicio e almeno il 4 % di ferro, originario dell'Egitto e dell'Ucraina, attualmente classificato con i codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT